



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPLICABILITA' DELLA CONTINUAZIONE ALLE SANZIONI
PER OMESSE O TARDIVE DICHIARAZIONI IN TEMA DI
IMPOSTA DI SBARCO**

Sentenza del 26 novembre 2024, n. 9349 del 2024 (dep. 12/12/2024) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Giorgianni Angelo (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -

340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

Imposta di sbarco – Qualificazione giuridica - Tributo locale – Decreto
legislativo n. 472 del 1997 – Continuazione alle sanzioni per omesse o ritardate
dichiarazioni – Applicabilità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di imposta di sbarco, la sanzione prevista dal regolamento dei Comuni delle Isole minori per le omesse presentazioni delle dichiarazioni mensili, seguite dal successivo adempimento, deve essere irrogata tenendo conto del regime attenuato della continuazione, trattandosi di violazioni della stessa indole ed ascrivibili a una medesima condotta reiterata.

Rif. normativi

Art. 4, comma 3 bis, d.lgs. 23 del 2011;
art. 1, commi 158 – 170, legge n. 296 del 2006;
art. 16 del d.lgs. 473 del 1997;
art. 12, comma 5, d.lgs. 472 del 1997

Conformità

Anno pubb.

2024